



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 33 del 23 GEN. 2025

OGGETTO: stipula della convenzione attiva con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di Fisiatria.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 23 GEN. 2025 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli introiti/oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al Conto Economico n. 41001000039 "ALPA Consulenze ATS/ASST Regione" del Bilancio degli anni 2025, 2026 e 2027 pari a complessivi introiti di € 48.000,00, così suddivisi:

Anno 2025 – 01/02/2025 – 31/12/2025: € 22.000,00;

Anno 2026 – 01/01/2026 – 31/12/2026: € 24.000,00;

Anno 2027 – 01/01/2027 – 31/01/2027: € 2.000,00;

- ai Conti Economici del Bilancio degli anni 2025, 2026, 2027 pari a complessivi oneri di € 45.600,00, così ripartiti:

Anno 2025 - 01/02/2025 – 31/12/2025: € 20.900,00:

n. 53701000046 "accantonamento al Fondo Perequativo" per € 789,87;

n. 51004000031 "compensi A.L.P. consulenze ATS/ASST/IRCCS REGIONE" per € 17.493,39;

n. 51004000048 "oneri su LI.BE" per € 187,99;

n. 55500100018 "IRAP Libera Professione" per € 1.554,08;

n. 53701000045 "accantonamento Legge Balduzzi" per € 874,67.

Anno 2026 - 01/01/2026 – 31/12/2026: € 22.800,00:

n. 53701000046 "accantonamento al Fondo Perequativo" per € 861,68;

n. 51004000031 "compensi A.L.P. consulenze ATS/ASST/IRCCS REGIONE" per € 19.083,70;

n. 51004000048 "oneri su LI.BE" per € 205,08;

n. 55500100018 "IRAP Libera Professione" per € 1.695,35;

n. 53701000045 "accantonamento Legge Balduzzi" per € 954,19.



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 33 del 23 GEN. 2025

Anno 2027 - 01/01/2027 – 31/01/2027: € 1.900,00:

- n. 53701000046 "accantonamento al Fondo Perequativo" per € 71,80;
- n. 51004000031 "compensi A.L.P. consulenze ATS/ASST/IRCCS REGIONE" per € 1.590,31;
- n. 51004000048 "oneri su LI.BE" per € 17,09;
- n. 55500100018 "IRAP Libera Professione" per € 141,28;
- n. 53701000045 "accantonamento Legge Balduzzi" per € 79,52.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità

Dott.ssa Emilia Martignoni

www.Albopretorionline.it



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 33 del 23 GEN 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Richiamati:

- l'art. 15, comma 1, della Legge del 07/08/1990 n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, della Legge del 27/12/1997 n. 449, che consente alle amministrazioni pubbliche di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari", al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- la L. 30/10/2014, n. 161 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis", con particolare riferimento alla materia del riposo giornaliero del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;
- la L.R. 27/12/2006 n. 30, art. 1, comma 2, lett. a), come sostituito dalla L.R. del 06/08/2010 n. 14 e successivamente modificato dalla L.R. del 27/11/2020 n. 22, che stabilisce che gli enti appartenenti al SSL svolgano, tra loro, prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- la DGR del 26/09/2022 n. XI/7013 "Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli Enti Pubblici del SSR", che prevede la possibilità di far fronte alla carenza di personale mediante l'erogazione di prestazioni in convenzione, evitando così il ricorso all'esternalizzazione dei servizi sanitari core, fissando limitatamente alle specialità carenti in Anestesia e Rianimazione, Medicina d'Urgenza e Psichiatria, la tariffa oraria di € 100,00 (oltre al rimborso spese nella quantità prevista dal regolamento aziendale), stabilendo altresì una trattenuta massima per costi del 15%, oltre alla trattenuta del 5% prevista per legge;
- la DGR del 13/12/2023, n. XII/1514 "Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale" che, ai fini del contenimento dell'esternalizzazione di attività sanitarie anche temporanee, aggiorna quanto previsto dalla precedente DGR n. XI/7013/2022, prevedendo quanto segue:
 - per le convenzioni ex art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019, trasposta nell'art. 89, comma 1, lett. d) del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021 stipulate tra gli Enti pubblici del SSR, gli Enti stessi devono applicare, anche in deroga



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 33 del 23 GEN. 2025

a quanto disciplinato dai singoli regolamenti, una trattenuta massima per costi del 10%, oltre alla trattenuta del 5% prevista per legge;

- per le convenzioni stipulate ai sensi della DGR n. XI/7013 del 26/09/2022, le tariffe previste per medici specialisti in Anestesia e Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e in Medicina di Emergenza Urgenza vengono aggiornate ad € 120,00 (rispetto ad € 100,00 stabilito nella DGR n. XI/7013/2022) e viene determinato per la prima volta in € 100,00 il compenso orario per tutte le altre specialità;

Premesso che le Aziende Sanitarie Lombarde in ossequio alla normativa testé richiamata, al fine di sopperire alla mancanza di personale medico nelle more della conclusione delle procedure di selezione in itinere, ricorrono alla necessaria collaborazione tra Enti Pubblici del Servizio Sanitario Regionale, con particolare riguardo alle specialità carenti quali Anestesia e Rianimazione, Medicina D'Urgenza e Psichiatria;

Vista la normativa nazionale e regionale che disciplina le prestazioni oggetto di convenzione:

- il CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021, in particolare, l'art.91, comma 2 che stabilisce: *“Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda o Ente da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 89, comma 1, lett. d) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:*
 - a) *In servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:*
 - *i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;*
 - *il compenso e le modalità di svolgimento;*
- le “Linee Guida in materia di attività libero professionali intramuraria”, approvate con DGR XI/3540/2020 che, al paragrafo 4.4 prevedono la partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'azienda, ai sensi dell'art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019, oggi trasposta nell'art. 89, comma 1, lett. d) del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021, tra le attività rientranti nella disciplina dell'attività libero professionale intramuraria;

Richiamati:

- il “Regolamento Aziendale per l'attività Libero Professionale Intramuraria”, approvato, da ultimo, con deliberazione del Direttore Generale del 05/12/2024 n. 608, che disciplina, tra l'altro, l'effettuazione di attività libero professionale in convenzione nella forma di cui all'art. 115 comma 1 lett. d) del CCNL 19/12/2019 dell'Area Sanità, trasposta nell'art. 89, comma 1, lett. d) del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021;
- la procedura del sistema qualità aziendale PAC 5.5 “Attività libero professionale ed attività per solventi”, approvata con deliberazione del 16/10/2019 n. 576, che regola l'attività istruttoria finalizzata al perfezionamento dell'atto convenzionale con Enti esterni, secondo la specifica normativa soprarichiamata;

Dato atto che:

- la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, con nota del 18/10/2024 ha chiesto la disponibilità dell'ASST Gaetano Pini – CTO a stipulare convenzione per



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 33 del 23 GEN 2025

l'effettuazione di prestazioni specialistiche di fisiatria, dal lunedì al venerdì, presso la sede della stessa, per un numero massimo ad accesso di 5 pazienti ambulatoriali e di n. 5 pazienti ricoverati per il periodo di due anni;

- l'ASST Gaetano Pini-CTO, a seguito di istruttoria interna condotta dalla UOC Direzione Medica di Presidio, con il coinvolgimento della UOC Medicina Fisica e Riabilitazione Specialistica, ha manifestato con scambio di corrispondenza, in atti, la disponibilità ad effettuare prestazioni specialistiche di fisiatria mediante n. 1 accesso a settimana (preferibilmente le mattine di lunedì o venerdì) di massimo 5 ore, per la valutazione di circa n. 10 pazienti ad accesso, da parte di n. 1 dirigente medico Fisiatra, in favore dei pazienti ambulatoriali della Fondazione per il periodo di anni due;
- con nota dell'08/01/2025, la UOC Affari Generali e Legali dell'ASST ha trasmesso schema di convenzione per la condivisione dei contenuti;
- con nota del 16/01/2025, la Fondazione ha comunicato l'accoglimento della proposta formulata dall'ASST;

Visto il testo di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i cui contenuti sono di seguito sinteticamente esplicitati:

- per l'ASST Gaetano Pini - CTO l'impegno a:

- garantire, con il proprio personale dirigente medico afferente alla UOC Medicina Fisica e Riabilitazione Specialistica del P.O. Fanny Finzi Ottolenghi n. 1 accesso a settimana (nelle mattine di lunedì o venerdì) di massimo 5 ore, per la valutazione di circa n. 10 pazienti ambulatoriali ad accesso (art.1), compatibilmente con la prioritaria attività istituzionale;
- garantire al proprio personale la copertura assicurativa per gli infortuni in itinere;

- per la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori l'impegno a:

- corrispondere all'ASST Gaetano Pini - CTO un compenso onnicomprensivo lordo orario di € 100,00, nel rispetto di quanto statuito nella DGR n. XII/1514 del 13/12/2023;
- garantire la copertura assicurativa per danni arrecati a terzi e/o subiti dal personale interessato derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto di convenzione;

Dato atto che le prestazioni oggetto di convenzione saranno svolte dai professionisti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in regime di libera professione intramuraria, al di fuori dell'orario di servizio, garantendo l'assolvimento del debito orario mensile contrattuale, senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale che deve essere garantita prioritariamente, così come stabilito dall'art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021;

Dato atto, altresì, che l'erogazione delle attività in argomento è subordinata al rispetto delle disposizioni dell'art. 14 della Legge 30/10/2014, n. 161 e del vigente CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021 in tema di fruizione del riposo del personale, la cui verifica, tramite controllo documentale, è demandata alla UOC Affari Generali e Legali;

Atteso che il Direttore della U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione Specialistica provvederà al monitoraggio circa la corretta attuazione della convenzione di che trattasi, per le attività espletate dai professionisti afferenti alla predetta Struttura;

Considerato che l'introito e il costo complessivo stimati, derivanti dal presente provvedimento, sono annotati ai conti di Bilancio, rispettivamente pari a € 48.000,00 ed € 45.600,00 per gli



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 33 del 23 GEN 2023

esercizi 2025, 2026, 2027, indicati nel primo foglio della presente deliberazione e che i proventi saranno riconosciuti al personale medico autorizzato che ha svolto le prestazioni, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, così come stabilito dall'art. 91, comma 3, del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021 e dalla DGR del 13/12/2023, n. XII/1514;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio, conservati in atti;

Ritenuto di autorizzare, in applicazione della DGR n. XII/1514/2023, la stipula della convenzione attiva con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di Fisiatria, da parte di n. 1 dirigente medico afferente alla UOC Medicina Fisica e Riabilitazione Specialistica, mediante n. 1 accesso a settimana di massimo 5 ore, in favore dei pazienti ambulatoriali della Fondazione;

Dato atto che la convenzione avrà durata di due anni con decorrenza dal 01/02/2025 sino al 31/01/2027 e sarà rinnovabile nel caso vi siano i presupposti organizzativi, fatta salva comunque la facoltà dell'ASST Gaetano Pini – CTO di recedere anticipatamente dal contratto per prioritarie esigenze istituzionali;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare, in applicazione della DGR n. XII/1514/2023, la stipula della convenzione attiva con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'effettuazione di consulenze specialistiche di Fisiatria, da parte di n. 1 professionista dell'ASST Gaetano Pini-CTO, mediante n. 1 accesso a settimana della durata di massimo n. 5 ore, nell'ambito della collaborazione tra Enti Pubblici del SSR volta al potenziamento dei servizi sanitari regionali;
2. di dare atto che la convenzione avrà decorrenza dal 01/02/2025 al 31/01/2027 e sarà rinnovabile nel caso vi siano i presupposti organizzativi e fatta salva comunque la facoltà dell'ASST Gaetano Pini – CTO di recedere anticipatamente dal contratto per prioritarie esigenze istituzionali;
3. di dare atto che le prestazioni oggetto di convenzione, saranno svolte da professionisti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in regime di libera professione intramuraria, al di fuori dell'orario



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 33 del 23 GEN 2025

di servizio, senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale che l'ASST deve complessivamente garantire;

4. di dare atto altresì che l'erogazione delle attività in argomento è subordinata al rispetto delle disposizioni della Legge 30/10/2014, n. 161, articolo 14 e del vigente CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021 in tema di fruizione del riposo del personale, la cui verifica, tramite controllo documentale, è demandata alla UOC Affari Generali e Legali;
5. di demandare al Direttore della U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione Specialistica il monitoraggio circa la corretta attuazione della convenzione di che trattasi, per le attività espletate dai professionisti afferenti alle predette Strutture;
6. di dare atto che l'introito e il costo complessivo stimati, derivante dal presente provvedimento, pari rispettivamente € 48.000,00 ed € 45.600,00 sono annotati ai conti del Bilancio degli esercizi anni 2025, 2026, 2027 indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATPUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da dott.ssa Annalisa La Placa
2025-1.1.3/1.4



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 33 del 23 GEN. 2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 24 GEN. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 8 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

[Firma]

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, codice fiscale 80064670153 e partita I.V.A. 04376350155, con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari,1, in persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, di seguito "ASST"

E

la **Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori"**, codice fiscale 80018230153, partita I.V.A. 04376350155, con sede legale in Milano, via Venezian 1, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Maria Teresa Montella, di seguito "Fondazione".

VISTI

- la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, che autorizza le Pubbliche Amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D.lgs. 502/1992, art. 15 quinquies, in materia di definizione delle caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari;
- il DPCM del 27 marzo 2000 *"Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale"* art. 8 che dispone che l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, a richiesta del dirigente interessato, è considerata quale attività libero professionale;
- il D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 *"Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"*;
- la D.G.R. Lombardia n. XI/3540 del 7 settembre 2020 *"Approvazione delle linee guida in materia di attività libero professionali intramuraria dei Dirigenti Medici e della Dirigenza Sanitari dipendenti del SSL"*;
- la D.G.R. n. XI/7013 del 26/09/2022 *"Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli Enti Pubblici del SSR"*, che prevede la possibilità di erogazione di prestazioni attraverso convenzioni tra Enti del SSL, evitando così il ricorso all'esternalizzazione dei servizi sanitari core;
- la D.G.R. n. XII/1514 del 13/12/2023 *"Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale"* che, ai fini del contenimento dell'esternalizzazione di attività sanitarie anche temporanee, conferma quanto previsto dalla DGR n. XI/7013/2022, disponendo quanto segue:
 - per le convenzioni ex art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019, trasposto nell'art. 89, comma 1, lett. d) del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021 stipulate tra gli Enti pubblici del SSR, gli Enti stessi devono applicare, anche in deroga a quanto disciplinato dai singoli regolamenti, una trattenuta massima per costi del 10%, oltre alla trattenuta del 5% prevista per legge;
 - per le convenzioni stipulate ai sensi della D.G.R. n. XI/7013 del 26/09/2022, le tariffe previste, per *"le altre specialità"* al di fuori di Anestesia e Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e Medicina di Emergenza Urgenza viene determinato un compenso orario lordo di € 100,00;
- il CCNL 23 gennaio 2024 dell'Area Sanità di cui agli art. 88 (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti); art. 89 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) comma 1, lett. c) e lett. d); art. 91 (Altre attività a pagamento) comma 7 lett. e) che dispone *"Per le prestazioni e per le attività svolte, per conto dell'azienda in regime libero professionale [...] l'attività deve garantire, di*

norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni”;

PREMESSO CHE

- La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori con nota del 18/10/2024 ha espresso la necessità di acquisire, tramite specifica convenzione della durata di anni due, prestazioni specialistiche presso la sede della stessa, da parte di dirigenti medici fisiatri dell'ASST Gaetano Pini-CTO, a favore dei propri pazienti;
- a seguito di colloqui intercorsi tra la Direzione Medica di Presidio della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e la UOC Medicina Fisica e Riabilitativa Specialistica dell'ASST Gaetano Pini-CTO, come da corrispondenza in atti, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
 - n. 1 accesso a settimana (preferibilmente nelle mattine di lunedì o venerdì) di massimo n. 5 ore per un volume di circa 10 visite ad accesso, da parte di n. 1 dirigente medico Fisiatra, in favore dei pazienti ambulatoriali a carico della Fondazione;
- con nota del 08/01/2025, la UOC Affari Generali e Legali dell'ASST ha trasmesso schema di convenzione per la condivisione dei contenuti;
- con nota del 16/01/2025, la Fondazione ha comunicato l'accoglimento della proposta formulata dall'ASST;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

L'ASST provvede, con proprio personale della dirigenza medica afferente alla UOC Medicina Fisica e Riabilitativa Specialistica del P.O. Fanny Finzi Ottolenghi ad effettuare, a favore di pazienti ambulatoriali della Fondazione, prestazioni specialistiche di Medicina Fisica e Riabilitativa tramite n. 1 accesso a settimana (nelle mattine del lunedì o del venerdì) di massimo 5 ore per la valutazione di n. 10 pazienti ad accesso, da parte di n. 1 dirigente medico Fisiatra.

Nello specifico, le prestazioni che saranno garantite dalla ASST sono le seguenti:

- ✓ accessi per prime visite e visite di controllo;
- ✓ prescrizione di presidi e dispositivi protesici e ortopedici;
- ✓ sviluppo e predisposizione dei piani di riabilitazione personalizzati;
- ✓ prescrizione di terapie e trattamenti, inclusi quelli domiciliari;
- ✓ redazione di relazioni per la valutazione dell'idoneità al trasferimento presso strutture riabilitative.

L'espletamento delle prestazioni avverrà, su richiesta della Fondazione in base alle proprie necessità, previ accordi tra la Direzione Medica della Fondazione e la UOC interessata dell'ASST.

ART. 2 – Modalità operative

Le prestazioni in oggetto verranno svolte dai sanitari dell'ASST presso la Fondazione, al di fuori dell'orario di lavoro, nello specifico dai Dirigenti Medici Fisiatri con rapporto di lavoro esclusivo, in servizio presso la UOC Medicina Fisica e Riabilitativa Specialistica dell'ASST, compatibilmente con i periodi di riposo previsti dalla legge 161/2014.

In ossequio alle D.G.R. citate in premessa l'attività oggetto della presente convenzione si svolgerà, di norma, nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.

L'attività oggetto della presente convenzione sarà svolta senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e funzionali dell'ASST.

E' esclusa ogni possibilità di accordi diretti da parte dei medici autorizzati che espletano la prestazione.

Art. 3 – Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni/attività

In applicazione delle tariffe di cui all'allegato 2 della DGR n. XII/1514 del 13/12/2023, la Fondazione, per le prestazioni rese, corrisponderà all'ASST Gaetano Pini - CTO un importo pari a € 100,00/ora. Per le frazioni di ora verrà corrisposta la medesima tariffa in misura proporzionale.

Tutti gli importi sono da intendersi al netto delle trattenute previste dalla legge e dal regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale.

Art. 4 – Modalità di pagamento

La Direzione Medica di Presidio della Fondazione, entro il 10 del mese successivo al trimestre di riferimento, dovrà trasmettere alla propria s.c. Accoglienza CUP e Libera Professione e alla Direzione Medica di Presidio dell'ASST i dati relativi alla prestazione erogata compilando una distinta che dovrà essere convalidata dal professionista dell'ASST, nella quale siano riportati espressamente:

- la tipologia di prestazione;
- data ed orario (inizio e fine) delle attività prestate;
- il totale degli accessi nel periodo di riferimento;
- l'importo da fatturare.

Tale documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:

ragioneria@asst-pini-cto.it

L'ASST, a seguito della ricezione dell'ordinativo in NSO, per il tramite degli uffici preposti, emetterà fattura per le prestazioni rese con cadenza trimestrale, che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- Codice Univoco Ufficio;
- Codice Fiscale.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Le fatture devono essere intestate alla Fondazione e inviate tramite canale SDI.

In difetto di pagamento entro il termine di cui sopra, è data facoltà alla ASST di recedere immediatamente dalla presente convenzione, con diritto alla riscossione delle prestazioni già effettuate, fatto salvo il maggior danno.

Art. 5 - Modifiche contrattuali

Eventuali modifiche alla presente convenzione, durante il periodo validità, sono concordate con scambio di corrispondenza tra le Parti ed entrano in vigore dalla data concordata nella relativa nota di corrispondenza sottoscritta dai firmatari della convenzione.

Restano salve l'eventuale modifica o revoca della presente convenzione a seguito dell'intervenuta emanazione di norme legislative o disposizioni regionali in contrasto con la normativa di riferimento citata in premessa.

Art. 6 – Coperture Assicurative

La Fondazione risponde dei danni per infortuni eventualmente subiti dai Dirigenti medici dell'ASST in occasione dell'espletamento delle prestazioni e risponde, altresì, dei danni cagionati a terzi, riconducibili a circostanze relative alla propria organizzazione.

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

L'ASST riconosce la copertura degli infortuni in itinere in favore dei propri dirigenti medici.

Art. 7 – Durata

La presente convenzione ha validità dal 1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2026 e sarà rinnovabile nel caso vi siano i presupposti organizzativi, fatto salvo il recesso anticipato da parte dei soggetti contraenti da comunicare con preavviso minimo di 60 giorni a mezzo PEC.

La Fondazione riconosce alla ASST la facoltà di recedere in qualsiasi momento anche senza preavviso dalla presente convenzione per sopravvenuta indisponibilità dei propri professionisti.

In caso di recesso, la Fondazione corrisponderà alla ASST i compensi maturati per le prestazioni già eseguite dai consulenti.

Art. 8 – Tutela della salute

L'ASST Gaetano Pini-CTO garantisce che il personale inviato presso l'Istituto Nazionale dei Tumori, ai fini di svolgere le prestazioni previste dalla presente convenzione, risulta in possesso della specifica idoneità sanitaria alla mansione e risulta debitamente formato ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e del D.Lgs 101/2020 e s.m.i..

L'ASST Gaetano Pini-CTO si farà parte attiva presso i propri lavoratori affinché gli stessi rispettino le misure di tutela della salute e della sicurezza in vigore presso la Fondazione.

La Fondazione, da parte propria, assume l'obbligo di fornire ai lavoratori dell'ASST Gaetano Pini - CTO tutte le informazioni relative alle proprie procedure di sicurezza, ponendo altresì in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tra cui il D.lgs. 81/08 e il D.Lgs. 101/2020 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali

L'ASST e la Fondazione sono Titolari autonomi del trattamento e, ove dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

I medici della Fondazione si intendono persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la responsabilità e l'autorità dell'ASST, in qualità di titolare autonomo, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

I medici della ASST si impegnano a osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni di cui a conoscenza durante l'espletamento della attività di cui alla presente convenzione, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. E' fatto divieto ai medici di trattare i dati personali dei pazienti della Fondazione con strumenti e mezzi diversi da quelli messi a disposizione da parte della stessa. Ciascuna parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione di dati personali.

Art. 10 – Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Codice di comportamento

Le parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto reciproco di rispettivi documenti: Codice di Comportamento e Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, quest'ultimo confluito nel PIAO vigente, visibili sui relativi siti internet, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo e rilevano anche ai fini della risoluzione del rapporto.

Art. 11 – Foro competente esclusivo

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione; qualora non sia possibile raggiungere l'accordo il Foro competente è quello di Milano.

Art. 12– Registrazione e spese

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 18 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente convenzione:

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni con oneri a carico della parte che ha intentato azione giudiziaria;

- è soggetta all'imposta di bollo, con oneri a carico della Fondazione che effettua il pagamento con contrassegni telematici n. 01220888881147 e n. 01220888881136.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Milano,

**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini/CTO**
IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Paola Lattuada)

Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori
IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Maria Teresa Montella)

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

www.Albopretorionline.it 24/01/25